

COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.11.2008  
C(2008) 7038 definitivo

**Oggetto:**        **Aiuti di Stato N 380/2008 - Italia (Lombardia)**  
                         **Aiuti al settore forestale — 10 000 ettari di boschi e sistemi verdi**  
                         **multifunzionali**

Signor Ministro,

Mi prego di informarLa che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni con riguardo al regime in oggetto. Per prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

## **1. PROCEDIMENTO**

- 1) Con lettera del 31 luglio 2008, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione europea conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato il progetto menzionato in oggetto.
- 2) Con fax del 19 agosto 2008 e del 9 ottobre 2008, la Commissione ha chiesto informazioni complementari. Tali informazioni sono state comunicate con lettere del 27 agosto 2008 e del 24 ottobre 2008.

## **2. DESCRIZIONE**

### **2.1. Obiettivo**

- 3) La misura ha l'obiettivo di mantenere e ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, nonché la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale, riqualificando i sistemi paesistico - ambientali attraverso la trasformazione di vaste aree del territorio regionale, in particolare in comprensori privi o scarsi di vegetazione forestale. Lo strumento d'attuazione di questo piano pluriennale è costituito dalla realizzazione di sistemi verdi multifunzionali che costituiranno una rete ambientale accessibile gratuitamente al pubblico e funzionale alla biodiversità e al paesaggio.

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 Roma

- 4) I sistemi verdi devono avere le caratteristiche seguenti: una superficie di almeno cinque ettari, una durata minima trentennale, un livello di impermeabilizzazione massimo del 10% della superficie totale e una copertura arborea/arbustiva pari ad almeno il 70%.

## **2.2. Beneficiari**

- 5) Sono beneficiari le persone-fisiche o giuridiche di diritto privato proprietari o possessori di terreni, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico proprietari o possessori di terreni (ad esempio enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, comunità Montane, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi forestali pubblici, consorzi di bonifica ecc.). Il numero di beneficiari dev'essere essere compreso tra 101 e 500.

## **2.3. Base legale**

- 6) Bozza di deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle disposizioni attuative quadro "10 000 ettari di boschi e sistemi verdi multifunzionali"; legge regionale n. 27/2004, articolo 16; deliberazione della Giunta regionale n. 2513 dell'11.5.2006; deliberazione della giunta regionale n. 3839 del 20.12.2006.

### *2.3.1. Forma dell'aiuto*

- 7) Si tratta di una sovvenzione diretta.

### *2.3.2. Durata dell'aiuto*

- 8) Da settembre 2008 al 31 dicembre 2013. Tuttavia, la data d'applicazione è puramente indicativa, poiché l'applicazione interviene solo dopo la decisione favorevole della Commissione relativa a tale regime di aiuti.

### *2.3.3. Importo e intensità dell'aiuto*

- 9) Le autorità italiane informano che l'importo totale del bilancio previsto è di 200 000 000 EUR.
- 10) L'intensità massima prevista è del 100%.

### *2.3.4. Cumulo*

- 11) L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti concessi conformemente ad altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire le stesse spese ammissibili.

## **2.4. Spese ammissibili**

- 12) Gli interventi del programma previsti dal presente regime potranno essere realizzati nelle pianure e nelle valli della regione Lombardia. Essi potranno aver luogo nel territorio dei comuni che si trovano nelle zone rurali d'agricoltura intensiva specializzata, nei poli urbani, nelle zone rurali intermedie e nelle zone rurali con problemi di sviluppo.

- 13) Le misure ammissibili dovranno essere comprese in una delle seguenti tipologie di sistemi verdi: sistemi verdi caratterizzati dalla prevalenza del bosco, sistemi verdi caratterizzati dalla prevalenza di boschi con elementi lineari e sistemi verdi caratterizzati dalla prevalenza di boschi situati in zone umide. In tutti e tre i casi è assicurata la prevalenza del bosco come elemento obbligatorio.
- 14) Nei tre casi, fermo restando l'obbligo di coprire almeno il 70% della superficie in questione con alberi o arbusti, il resto della superficie potrà essere destinato ad altri elementi, come siepi, filari, prati arbustati ecc., ma anche alla rivalorizzazione dei boschi esistenti, e d'infrastrutture leggere per l'impiego o la creazione di zone umide.
- 15) Le autorità italiane escludono il finanziamento delle seguenti spese:
- gli interventi iniziati prima che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato CE dalla Commissione europea e prima che la domanda di aiuto sia stata presentata e accettata;
  - gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura, del trasporto del legname, della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti, o a fini di produzione energetica;
  - l'abbattimento il cui obiettivo principale è l'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento con alberi equivalenti;
  - gli imboschimenti realizzati con specie coltivate a crescita rapida a breve durata;
  - gli interventi che riducano la biodiversità, comportino la lisciviazione dei nutrienti e alterino gli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti;
  - i costi di materiali e attività di informazione che contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori o promuovono prodotti nazionali;
  - gli interventi per i quali l'ente gestore del sito "Natura 2000" ha espresso parere contrario per le possibili conseguenze negative sulle zone che fanno parte della rete "Natura 2000";
  - gli interventi per i quali l'ente gestore del parco o della riserva naturale ha espresso un parere contrario per le possibili conseguenze negative sull'area protetta o sulla scelta delle specie vegetali da utilizzare;
  - gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (articolo 8 della legge regionale 27/2004);
  - gli interventi che prevedano l'impiego di specie non autoctone e di provenienza non certificata;
  - l'impiego di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio fitosanitario regionale o delle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali.

## **2.5. Condizioni**

- 16) Le misure ammissibili devono soddisfare le seguenti condizioni:
- la superficie minima finanziabile per ogni progetto dev'essere non inferiore a cinque ettari; i sistemi verdi realizzati devono essere mantenuti per almeno

30 anni sulla base di un piano di gestione pluriennale che individui il gestore delle aree e definisca le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per il mantenimento. La superficie destinata alla realizzazione delle strutture e delle infrastrutture può raggiungere al massimo il 10% della superficie;

- la superficie destinata alla realizzazione di strutture e infrastrutture può raggiungere al massimo il 10% della superficie complessivamente interessata dall'intervento e il relativo finanziamento non potrà superare il 20% dell'importo totale di spesa ammissibile;
- i sistemi verdi realizzati devono essere accessibili gratuitamente al pubblico.

## **2.6. Componente di incentivo**

- 17) Le autorità italiane affermano che gli aiuti saranno concessi soltanto per attività realizzate dopo che il regime di aiuti sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE, e dopo che la domanda sia stata presentata ed accettata.

## **3. VALUTAZIONE**

### **3.1. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE**

- 18) Ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 19) I beneficiari dell'aiuto esercitano un'attività economica. L'aiuto concesso dallo Stato incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Secondo la giurisprudenza costante in merito a tale disposizione, si è in presenza di aiuti che incidono sugli scambi quando l'impresa beneficiaria esercita un'attività economica che forma oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di tale impresa rispetto a quella di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di considerare che vi sia un'incidenza sugli scambi. I beneficiari esercitano un'attività economica che forma oggetto di scambi tra gli Stati membri. L'importo delle esportazioni di legname in tronchi industriale dall'Italia verso l'Unione europea ammontava a 5,425 milioni di EUR nel 2006, mentre quello delle importazioni ammontava a 407,276 milioni di EUR. D'altra parte, la superficie boschiva italiana nel 2000 rappresentava l'8,68% della superficie complessiva dell'Unione europea (UE-15). Di conseguenza, nel caso di specie, le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono soddisfatte.

### **3.2. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE**

- 20) Tuttavia, il divieto previsto all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è incondizionato, ma prevede deroghe. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- 21) L'esenzione di cui al regolamento (CE) n. 70/2001<sup>1</sup> non è applicabile in questo caso, poiché gli aiuti non sono limitati alle piccole e medie imprese.
- 22) Secondo gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013<sup>2</sup> e, in particolare, il capitolo VII ("Aiuti per il settore forestale"), esiste una prassi consolidata della Comunità che consiste nell'autorizzare aiuti a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative di queste ultime.
- 23) Le autorità italiane affermano che la misura notificata esclude qualsiasi aiuto a favore delle industrie collegate alla silvicoltura e al trasporto di legname o alla trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica, come richiesto dal punto 174, lettera b, degli Orientamenti.
- 24) Il punto 175 dei suddetti orientamenti stabilisce che, per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti che coprono fino al 100% delle spese ammissibili, a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale. In tal senso essa considera costi ammissibili tra l'altro le seguenti attività:

a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, nonché le spese di pianificazione di tali misure, purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non potranno tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per misure di imboschimento, comprese le spese di pianificazione di tali misure, destinate all'aumento della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione protettiva delle foreste. Gli aiuti destinati ad aumentare la copertura forestale potranno essere concessi solo per motivi ambientali comprovati, ad esempio per migliorare le zone a bassa copertura forestale o creare aree boschive contigue; non potranno invece essere concessi per imboschimenti con specie coltivate a breve termine. Le aree boschive create per fini ricreativi devono essere accessibili gratuitamente al pubblico per l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere limitato per la protezione di zone sensibili (punto 175, lettera a, degli Orientamenti).

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> GU C 319 del 27.12.2006.

- 25) Nel caso di specie, le autorità italiane hanno dimostrato che il regime include misure destinate all'impianto, all'abbattimento e alla potatura in generale, all'imboschimento per promuovere la biodiversità, all'imboschimento per creare aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione protettiva delle foreste. Secondo le autorità italiane, i nuovi sistemi verdi avranno una funzione di filtro per migliorare la qualità dell'acqua con l'assorbimento di elementi inquinanti, diminuire la diffusione di polveri e rumori ecc. La promozione della biodiversità è assicurata dall'incremento di reti ecologiche, riconnessione di habitat, arricchimento del sistema con il rimboschimento e zone umide ecc. Inoltre, le autorità italiane confermano l'impiego di specie autoctone a crescita non rapida e l'accesso gratuito al pubblico delle superfici boscate create a fini ricreativi.
- 26) Le autorità italiane escludono le misure destinate ad accrescere la superficie forestale, l'abbattimento di alberi il cui obiettivo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale e le attività di abbattimento quando gli alberi abbattuti sono sostituiti da alberi equivalenti.
- b) Il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure. Tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti (punto 175, lettera b; degli Orientamenti).
- 27) Secondo le autorità italiane, per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi, queste misure possono prevedere, tra i lavori di mantenimento e miglioramento del suolo, azioni quali movimenti di terra, estirpazione di vecchie ceppaie dal terreno, creazione di fasce, apertura di buche, concimazione di fondo, copertura, puntellatura, utilizzazione di apparecchi di difesa per le piante, installazioni d'irrigazione temporanea, ecc. Le autorità italiane garantiscono che tali misure non comporteranno un impoverimento dei nutrienti e non altereranno gli ecosistemi idrici naturali o le zone di protezione delle acque.
- c) Il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio nonché degli habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione (punto 175, lettera d, degli Orientamenti).
- 28) Le misure comprese nel regime prevedono il recupero e la manutenzione di sentieri naturali, la riconnessione di habitat e la costruzione di habitat idonei alla sosta di uccelli migratori, la costruzione di fasce filtro. Secondo l'impegno preso dalle autorità italiane, tutti gli interventi previsti dovranno potersi integrare in modo coerente nei paesaggi, con delocalizzazioni, dimensioni, forme e materiali adatti ai luoghi ove esse trovano.
- d) La costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali e di infrastrutture per i visitatori (punto 175, lettera e, degli Orientamenti).

- 29) Secondo le autorità italiane, i finanziamenti riguarderanno piccoli interventi finalizzati all'impiego di spazi che possono rendere necessari impianti supplementari (aree di sosta, piste ciclabili, strutture di servizi). Tali impianti potranno coprire al massimo il 10% della superficie e il loro costo non potrà superare il 20% del progetto complessivo. Le autorità italiane confermano che i boschi e gli impianti saranno accessibili gratuitamente al pubblico.
- e) I costi dei materiali e delle attività d'informazione (punto 175, lettera f, degli Orientamenti).
- 30) Secondo le autorità italiane, i finanziamenti riguarderanno alcuni materiali e attività d'informazione sull'iniziativa a vocazione didattica contenenti informazioni generali sui boschi. Le azioni e i materiali sovvenzionati non conterranno alcun riferimento a nomi di prodotti o di produttori e non serviranno alla promozione di prodotti nazionali.
- 31) Il punto 175, lettere c) e g), e i punti 176-181 degli orientamenti non sono rilevanti per questo regime, dato che esso non riguarda i costi ivi descritti.
- 32) Di conseguenza, la Commissione ritiene che tutte le condizioni stabilite dagli orientamenti per dichiarare la compatibilità degli aiuti siano pienamente rispettate.

#### 4. DECISIONE

In conseguenza di quanto sopra esposto, gli aiuti in oggetto possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto misure destinate allo sviluppo del settore agricolo.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet


[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/index.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm).

La domanda dovrà essere

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale  
Direzione della legislazione agricola  
Ufficio: Loi 130 — 5/128  
B-1049 Bruxelles  
Fax n. +32.2.296 76 72.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione



Mariann FISCHER BOEL  
Membro della Commissione